



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo
Luca
Renato
Giancarlo
Marialuisa
Oscar
Elena
Fabio
Massimo
Renzo
Francesca
Flavio
Stefano

Galan
Zaia
Chisso
Conta
Coppola
De Bona
Donazzan
Gava
Giorgetti
Marangon
Martini
Silvestrin
Valdegamberi

Deliberazione della Giunta

n. 1616 del 17 GIU 2008

Segretario

Antonio

Menetto

OGGETTO: Approvazione dei requisiti e degli standard per le unità di offerta nell'ambito della salute mentale (L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali").

ALLEGATO al DECRETO DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1616 DEL 17 GIUGNO 2008 Estratti

G accr 3

“Ogni struttura deve definire e documentare un **Programma d'intervento, comprensivo dell'elenco delle prestazioni svolte, del quale deve essere fornita copia ed adeguata informazione agli utenti.**

Il **programma deve esplicitare:**

- a) i principi ispiratori e la metodologia degli interventi, con:
 - a. la definizione delle fasi e dei tempi complessivi di svolgimento,
 - b. le modalità di relazione con i familiari,
 - c. la descrizione degli interventi (di tipo medico, psicologico, educativo, lavorativo, sociale),
 - d. le modalità di utilizzo del personale e delle attrezzature.
- b) i problemi specifici per i quali l'intervento è indirizzato,
- c) le modalità di valutazione e verifica degli interventi,
- d) le modalità di ammissione, dismissione ed il raccordo con il DSM.”

G accr 4

Deve essere definito **e documentato un chiaro Regolamento interno della Struttura, coerente con gli obiettivi terapeutici e riabilitativi propri della struttura, del quale deve essere fornita copia ed informazione agli utenti.**

Tale **regolamento deve descrivere:**

- 1) i diritti e gli obblighi che l'utente assume con l'accettazione del programma di assistenza
- 2) le regole relative al comportamento degli operatori e degli utenti,
- 3) le eventuali regole di vita comunitaria quotidiana.”

AC – CARATTERISTICHE DELL' ASSISTENZA

G acc 13

Per **ciascun utente**, la struttura individua un **operatore di riferimento**, il cui nominativo deve essere **riportato nella cartella dell' utente e comunicato all' utente stesso** ed, eventualmente, alla sua famiglia, cui spetta coordinare gli interventi fra le diverse figure professionali e fra le diverse strutture interessate dal progetto di cura.

G accr 14.1

È **definito e documentato in progetto personalizzato (PP)**.

G accr 14.2

Il **progetto personalizzato è definito sulla base**:

- delle caratteristiche dell' utente, della sua patologia, delle sue risorse e dei bisogni espressi;
- della capacità di supporto offerte dalle strutture terapeutiche o riabilitative del territorio, della famiglia, del contesto sociale e dei servizi della rete;
- della motivazione al trattamento e della compatibilità del progetto terapeutico;
- del carico assistenziale dei familiari;
- di un coinvolgimento dei familiari, qualora opportuno e nel rispetto della privacy;
- di un coinvolgimento del Medico di Medicina Generale.

G accr 14.3

Il **progetto personalizzato comprende**:

- gli obiettivi specifici che si vogliono ottenere;
- i motivi per la ammissione/esclusione del trattamento su criteri espliciti e trasparenti;
- l' individuazione dell' operatore di riferimento.
- la descrizione delle attività specifiche, dei tempi indicativi di realizzazione, la frequenza e la titolarità degli interventi con attenzione a:
 - o gli interventi farmacologici, psicologici, educativi, riabilitativi e sociali;
 - o gli eventuali interventi domiciliari;
 - o gli interventi di rete e le risorse non sanitarie eventualmente necessarie;
 - o le modalità di attività di verifica sul Progetto Personalizzato e la loro realizzazione (procedure, tempi e strumenti);
 - o i risultati raggiunti;
 - o gli eventuali interventi in caso di abbandono delle cure.